

COMUNE DI ISTRANA

Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA E RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AL 31/12/2022 EX ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette del mese di dicembre, alle ore 19:00, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai singoli consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal regolamento e pubblicato all'albo pretorio on line, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento, risultano:

			Presente / Assente				Presente / Assente
1.	GASPARINI MARIA GRAZIA	P		8.	CECCATO NORINA	P	
2.	FRANCESCATO ANDREA	P		9.	SERRAJOTTO SIMONE	P	
3.	PETRAROLO ANGELO VALERIANO	P		10.	FACCHINELLO GINO	P	
4.	FAVARO LEONARDO	P		11.	ROSSI MARIANNA	P	
5.	VUGARDA CRISTINA	P		12.	CRESPAN ANNALISA	P	
6.	VOLPATO MICHELA	P		13.	RIZZATO CLAUDIO	P	
7.	FILIPPETTO MARIASSUNTA	P					

Presenti N. 13

Assenti N. 0

Essendo presenti n. 13 consiglieri, la seduta è legale.

Presiede il Sindaco Gasparini Maria Grazia.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Pavan Patrizia.

Scrutatori, nominati dal Presidente:

- SERRAJOTTO SIMONE
- ROSSI MARIANNA
- RIZZATO CLAUDIO

Il Presidente dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Delibera di Consiglio comunale n. 77 del 27-12-2023

Illustra l'argomento il **Sindaco**.

Si apre la discussione.

CONS. RIZZATO: Appunto, vista la complessità dell'argomento e la mancanza di strumenti per valutare bene il tutto, anche perché comunque ogni anno andiamo sempre a ratificare questa proposta, noi di "Attivi per Istanza" ci asterremo, in coerenza anche con le votazioni passate.

CONS. FACCHINELLO: Anche noi ci asteniamo.

CONS. FAVARO: Noi voteremo a favore perché queste partecipazioni ci sembrano coerenti con quanto disposto dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- per effetto dell'art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere mantenute, alienate, od oggetto di misure di razionalizzazione;
- il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28/09/2017 ad oggetto: "*Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175. Ricognizione delle partecipazioni possedute*" ha provveduto ad effettuare una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 e delle azioni da intraprendere per il loro mantenimento o dismissione assumendo le seguenti determinazioni:
 - conferma della partecipazione diretta in Alto Trevigiano Servizi s.r.l., trattandosi di società che, ai sensi dell'art. 4, c. 2, lett. a), del d.lgs. n.175/2016, produce servizi di interesse generale poiché gestisce il Servizio Idrico Integrato, affidato alla stessa con Deliberazione n. 6/2007 dell'AATO Veneto Orientale (ora Consiglio di Bacino Veneto Orientale);
 - in quanto alla partecipazione diretta in Schievenin Alto Trevigiano s.r.l., si è preso atto che successivamente al 23.09.2016, entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016, la società è stata oggetto di fusione per incorporazione in Alto Trevigiano Servizi s.r.l. (atto in data 29.07.2017 avanti al Notaio Nicolò Giopato di Treviso Rep. N. 769 e racc. 637 e quindi cancellata dal registro delle imprese in data 04/08/2017);
 - avvio, per quanto riguarda la Società' ASCO HOLDING S.P.A., di un'azione di razionalizzazione relativamente alla fusione della stessa con una delle proprie società indirette e precisamente Asco Piave spa, atta a superare la situazione di cui all'art. 20, comma 2, lettera b), ossia assenza di dipendenti, e nel contempo ridurre i costi per effetto dell'estinzione di una società;

PRESO ATTO che il Comune di Istrana, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 21/12/2022, ha provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2021 e alla ricognizione sullo stato di attuazione del piano di revisione straordinaria ex artt. 20 e 24 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

Delibera di Consiglio comunale n. 77 del 27-12-2023

c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

CONSIDERATO che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate *"avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"*, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Istrana e purché l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

RITENUTO di confermare funzionale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente la partecipazione in **Alto Trevigiano Servizi s.p.a.** (trasformazione da S.r.l. in S.p.a. con deliberazione dell'assemblea dei soci in data 27/10/2021)) senza l'adozione di misure di razionalizzazione ex art. 20, c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 trattandosi di società che, ai sensi dell'art. 4, c. 2, lett. a), dello stesso decreto, produce servizi di interesse generale poiché gestisce il Servizio Idrico Integrato, affidato alla stessa con Deliberazione n. 6/2007 dell'AATO Veneto Orientale (ora Consiglio di Bacino Veneto Orientale); tale servizio rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del Comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del T.U.P.S. La società è interamente partecipata dagli enti pubblici locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale. Il Comune, come da progetti di fusione già conclusi, è ora proprietario dell'1,875% del capitale sociale come da schede allegate in sub A, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATO, per quanto riguarda la società **ASCO HOLDING Spa**:

- quanto riportato nella propria precedente revisione periodica con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 20/12/2018 in riferimento alle modifiche statutarie ed alla legittima detenzione delle quote;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 06/11/2019, che su impulso di alcuni soci e alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, ha approvato una modifica dello statuto, mediante l'introduzione di un nuovo articolo, al fine di rafforzare i poteri di

Delibera di Consiglio comunale n. 77 del 27-12-2023

influenza e di indirizzo degli Enti locali soci di Asco Holding Spa sulla *governance* della stessa società, con la previsione di una assemblea speciale di cui possono far parte solo i soci pubblici, nonché con la previsione che i soci della suddetta assemblea speciale possano delegare una sola persona (o un collegio) per poter partecipare all'assemblea ordinaria. Con verbale di Assemblea straordinaria del 11/11/2019 rep. 115130 è stato deliberato di modificare lo Statuto sociale mediante introduzione di un nuovo articolo rubricato con il numero 21 "Assemblea dei soci".

"Al fine di coordinare e dunque rinforzare l'azione collettiva dei soci pubblici, qualora sia convocata un'assemblea ordinaria e/o straordinaria della società, i Soci che siano amministrazioni pubbliche (come definite dal decreto legislativo 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni) (i "Soci Pubblici" o, ciascuno di essi, il "Socio Pubblico") dovranno essere convocati da parte del Consiglio di Amministrazione o anche su iniziativa di uno di essi, almeno cinque giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea della società per trattare in sede consultiva gli argomenti di cui all'ordine del giorno dell'assemblea generale ed occorrendo individuare uno o più soggetti a cui ciascun Socio Pubblico possa, ove lo ritenga, conferire delega ai sensi dell'art. 2372 del codice civile a partecipare all'assemblea generale esercitando il diritto di voto conformemente alle delibere assunte, in sede consultiva, dall'Assemblea dei Soci Pubblici. La mancata partecipazione di un Socio Pubblico all'assemblea speciale dei soci pubblici non inficia la validità dell'assemblea speciale stessa, nonché la possibilità da parte dello stesso Socio Pubblico di partecipare e votare nell'assemblea generale della società. L'assemblea sarà presieduta da una persona che sarà di volta in volta designata dai Soci Pubblici a maggioranza assoluta dei presenti. Fatto salvo quanto precede, all'assemblea dei Soci Pubblici si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie ai sensi di legge, ivi inclusi i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla stessa legge per l'assemblea straordinaria."

e che, alla luce quanto sopra detto, nelle more del definitivo assestamento societario e di governance della società Asco Holding, nulla osti al mantenimento del possesso di tale partecipazione;

RICORDATO altresì della scelta, optata da questo Ente in data 31 luglio 2018 con propria deliberazione n. 32, di esercitare, per le motivazioni nella stessa contenute, il diritto di recesso parziale per n. 200.000 azioni Asco Holding spa chiedendone la corresponsione di pari valore in azioni Asco Piave spa;

PRESO ATTO che il perfezionamento di tale azione di recesso è avvenuta nel corso dell'anno 2019 dovuta al fatto che alcuni soci, che avevano formalizzato il recesso totale o parziale, hanno anche contestualmente contestato il prezzo e, pertanto, il cronoprogramma della procedura ha subito un ritardo che si è concluso nell'annualità 2019;

DATO ATTO pertanto che a seguito dell'azione di recesso più sopra citata, il Comune di Istrana possiede alla data del 31/12/2020 una partecipazione in Ascopiave spa per n. 250.636 azioni pari allo 0,107%;

PRESO ATTO che la società Ascopiave spa opera nel settore della vendita del gas e dell'energia e della gestione delle reti del gas ed a cui è stata affidata, attraverso la controllata AP RETI S.p.A., la concessione delle reti del metano nel territorio comunale;

DATO ATTO che per tale società non si ravvede l'esigenza di adottare misure di razionalizzazione ex art. 20, c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 trattandosi di società che, ai sensi dell'art. 4, c. 2, lett. a), dello stesso decreto, produce servizi di interesse generale rientranti a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del Comune, in particolare si evidenzia il necessario mantenimento della partecipazione in Asco Piave s.p.a. (anche con riferimento alle sue partecipate), essendo un gruppo che è esente dal TUSP in quanto quotato in borsa ante 2015. In ogni caso, tale gruppo è coerente con il TUSP: svolge un ruolo significativo sul territorio locale, pur nel rispetto delle esigenze di crescita e sviluppo sull'intero territorio nazionale come è proprio di ogni gruppo quotato, garantendo che il servizio di interesse generale che svolge sia coerente con l'interesse locale di cui sono portatori organicamente e in stretta necessità rispetto alle esigenze della collettività locale. Quanto sopra anche con riferimento alle forniture energetiche, per le quali vi è già e dovrà continuare ad esserci una attenzione sociale alle esigenze di approvvigionamento locale.

VERIFICATO, inoltre, che il Comune di Istrana alla data del 31/12/2022 partecipa:

- con una quota dello 1,08% al **Consiglio di Bacino Veneto Orientale**, costituito da Comuni con partecipazione proporzionale al numero di abitanti, come da legge regionale n. 17 del 27/04/2012 e

Delibera di Consiglio comunale n. 77 del 27-12-2023

Convenzione per la Cooperazione tra gli Enti Locali compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato;

- con una quota del 1,4% al **Consiglio di Bacino Priula**;

PRECISATO che:

- il D.Lgs. n. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, gli *“organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili”* (art. 2, comma 1, lett. 1). Non rientrano, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria quali, relativamente a questo ente, il Consiglio di Bacino Veneto orientale, il Consiglio di Bacino Priula;
- come disposto dalla norma e riportato dalla predetta deliberazione della Corte dei Conti, devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità;
- fra le indirette, tuttavia, vanno considerate solo quelle detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dell'ente stesso. Tale punto è stato chiarito sia dalle *«Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche»* approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 27 giugno 2017 (laddove si afferma che sono oggetto di revisione straordinaria solo le partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, attraverso una «tramite» di controllo») sia dalla citata deliberazione n. 19/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei conti (laddove si afferma testualmente che *«Le società a partecipazione indiretta(quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso»*);
- che in tal senso non sono state pertanto oggetto di ricognizione le partecipazioni indirette in:
 - a) società Contarina SpA, che è una società indiretta in house providing che si occupa della gestione dei rifiuti nei 50 Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Priula, all'interno della provincia di Treviso, a completa partecipazione pubblica, diretta e coordinata dal Consiglio di Bacino Priula (costituito in base alla legge regionale regolato dal diritto pubblico), che ne detiene la proprietà con il 100% delle quote, al quale comunque il Comune partecipa nella misura del 1,40 % e quindi non in posizione di controllo;
 - b) tutte le società indirette possedute attraverso Asco Holding Spa e Alto Trevigiano Servizi Srl, in quanto il comune non esercita il controllo sulle società veicolo;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RITENUTO, pertanto, di effettuare la revisione ordinaria solamente per le società partecipate direttamente, in quanto il Comune di Istrana non esplica nei confronti delle proprie partecipate un controllo assimilabile alla fattispecie giuridica di cui all'art. 2359 del codice civile;

RILEVATO che le partecipazioni di cui sopra non comportano per il Comune alcun onere diretto o indiretto, né sono previsti interventi finanziari a ripiano di eventuali disavanzi;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base dei dati forniti dalle società;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, contenuto nelle schede tecniche redatte secondo lo schema di atto di ricognizione allegato alle linee guida approvate dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti, allegato sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, non essendo stata prevista alcuna azione di razionalizzazione in relazione alla revisione delle partecipazioni per l'anno 2022, il presente piano non necessita della Relazione sullo stato di attuazione del provvedimento riferito al 2021;

DATO ATTO che il presente atto ricognitivo costituisce ulteriore aggiornamento al piano operativo di razionalizzazione;

ACQUISITO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000, giusto verbale n. 34/2023 del 16.12.2023;

VISTO il parere del Responsabile del Servizio interessato espresso in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Delibera di Consiglio comunale n. 77 del 27-12-2023

VISTO il parere del Responsabile del Servizio economico-finanziario espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

CON voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Facchinello, Rossi, Crespan, Rizzato), espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e n. 9 votanti,

DELIBERA

1. **di approvare** l'esito della ricognizione ordinaria delle società partecipate del Comune di Istrana alla data del 31/12/2022 sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16/6/17 n. 100 e dettagliata nelle schede tecniche emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di precisare** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente per l'anno 2023;
3. **di confermare**, per quanto nelle premesse indicato, la partecipazione diretta in Alto Trevigiano Servizi Spa, Asco Holding spa ed Ascopiave spa;
4. **di dare atto** che la revisione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, riguarda solamente le società partecipate direttamente dal Comune, per le motivazioni descritte in premessa e che qui si intendono integralmente, anche se non materialmente, riportate;
5. **di provvedere** a trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate di cui all'allegato sub A);
6. **di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione mediante l'inserimento dei dati nell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro entro il termine di scadenza che sarà dallo stesso assegnato;
7. **di trasmettere** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti mediante apposito applicativo (Con.Te) con le modalità indicate dal T.U.S.P.;
8. **di pubblicare** la presente deliberazione nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" denominata "Enti controllati" e "Società Partecipale" del sito internet comunale;
9. **di dare atto** che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 ed il parere espresso dall'Organo di revisione.

Successivamente, con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Facchinello, Rossi, Crespan, Rizzato), espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e n. 9 votanti, valutata l'urgenza determinata dal rispetto del termine di cui al comma 4 dell'art. 20 del TUSP, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gasparini Maria Grazia

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Pavan Patrizia



Allegato "A"

COMUNE DI ISTRANA
PROVINCIA DI TREVISO

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA'
(Articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)
DATI AL 31/12/2022

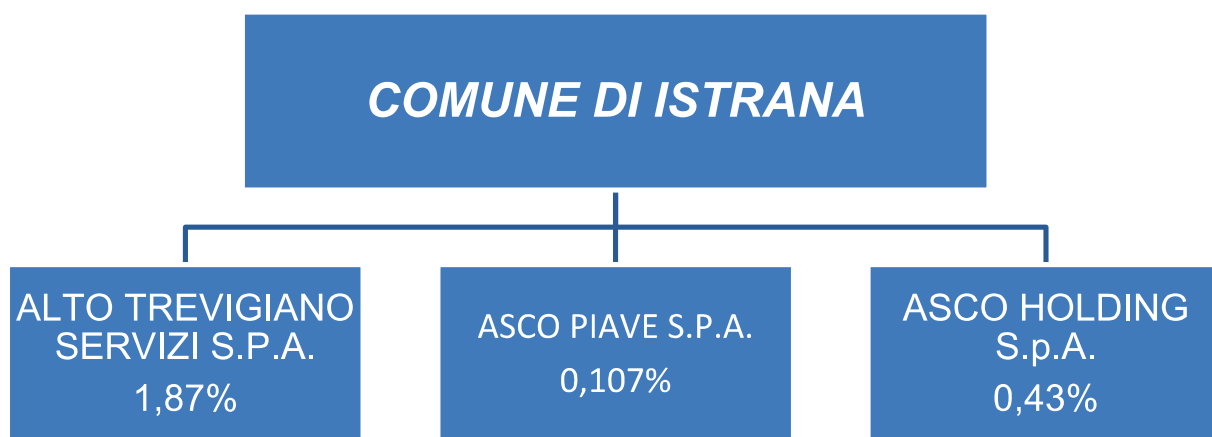


Tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	04163490263	1.87%	Mantenimento	
ASCO HOLDING S.P.A.	03215740261	0,43%	Mantenimento	
ASCO PIAVE S.P. A	03916270261	0,107%	Mantenimento	

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	04163490263
Denominazione	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA
Data di costituzione della partecipata	2007
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	SI – Strumenti finanziari: Hydrobond – mercato extra Mot PRO
La società è un GAL ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Treviso
Comune	Montebelluna
CAP*	31044
Indirizzo*	Via Schiavonesca Priula, 86
Telefono*	0423/2928
FAX*	0423/292929
Email*	info@altotrevigianoservizi.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	36.00.00 Raccolta trattamento e fornitura acqua
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §	si
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: §	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	Scegliere un elemento.
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	295
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	69.180
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3 + 2 (supplenti)
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	26.208

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	1857.216	964.439	5.813.871	1.145.561	3.089.983

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	50.258.889	45.354.899	47.627.988
A5) Altri Ricavi e Proventi	9.409.162	5.847.596	5.763.591
di cui Contributi in conto esercizio	1.779.376		

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività bancarie e finanziarie**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività assicurative**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	52.362 (1,88%)
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Raccolta trattamento e fornitura acqua
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾ §	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ⁽¹⁴⁾ §	Scegliere un elemento.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Note*	La società è stata costituita il 06/07/2007, ai sensi dell'art. 113, comma 5 del T.U.E.L., totalmente partecipata da enti pubblici territoriali ricadenti nell'A.A.T.O. Veneto Orientale. In data 11/07/2007 l'assemblea dell'A.A.T.O. Veneto Orientale (ora consiglio di Bacino Veneto Orientale), ha deliberato di affidare il servizio idrico integrato ad Alto Trevigiano Servizi S.r.l. per la gestione del servizio ai Comuni prevalentemente della Destra Piave, imponendole, quindi il subentro nelle gestioni precedentemente affidate ad altri Enti. Il Comune di Istrana, con deliberazione del Consiglio comunale n. 42, in data 4 settembre 2012, ha approvato lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali partecipanti all'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato "Veneto Orientale" ai sensi dell'art. dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 12, comma 1, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17. La società Alto Trevigiano Servizi S.r.l., è subentrata in tutte le gestioni del servizio idrico integrato preesistenti, sia gestite in economia diretta dai comuni soci, che gestite attraverso società o consorzi. Che in data 27/10/2021 l'Assemblea dei soci a deliberato la trasformazione da "società a responsabilità limitata" in "società per azioni" e l'adozione di un nuovo testo di statuto con costituzione del patto parasociale tra i soci e regolamento del comitato "CIPCA". Non vi è quindi alcun ente o società che svolga attualmente un'attività analoga o simile all'attività di gestione del servizio idrico integrato svolta da Alto trevigiano Servizi S.p.a. nel territorio di competenza. Sussistenza delle condizioni ex art. 20, c. 2, D. Lgs. 175/2016: a) la società rientra nelle categorie di cui all'art. 4, in particolare nella lett. a); b) ha un numero di dipendenti superiore al numero di amministratori. c) non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) ha un fatturato medio nel triennio precedente superiore a € 1.000.000; e) gestisce un servizio di interesse generale e presenta risultati positivi negli ultimi 5 anni; f) non si ravvisa la necessità di contenere costi di funzionamento; g) non vi è la necessità di aggregazione con altre società, cui il Comune partecipa, operando le stesse in settori diversi. Risulta pertanto giustificato il mantenimento della partecipazione diretta nella società Alto Trevigiano Servizi Spa. soddisfacendo i requisiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 per il suo mantenimento e non ricadendo la società in nessuna delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto.

ASCO HOLDING SPA

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03215740261
Denominazione	Asco Holding spa
Data di costituzione della partecipata	1996
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	si
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	

⁽⁸⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽⁹⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Treviso
Comune	Pieve di Soligo
CAP*	31053
Indirizzo*	Via Verizzo, 1030
Telefono*	0438/980098
FAX*	0438/82096
Email*	ascoholding@pec.ascocert.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	64.2 attività delle società di partecipazione pubblica
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: §	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽¹¹⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

[http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex .pdf](http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf)

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)
Numero medio di dipendenti	5
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	136.593
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3 effettivi e 2 supplenti
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	58.970

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	Sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	39.495	19.130	25.573	99.546	27.253

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo"

o di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi	102.000	310.754	76.885
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni		20.696.286	20.429.076
C16) Altri proventi finanziari		8.769	7.637
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	0	0	0

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività bancarie e finanziarie**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività assicurative**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,43%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽¹²⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽¹³⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽¹⁴⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria⁽¹³⁾ §	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis⁽¹⁴⁾ §	Scegliere un elemento.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Note*	Esito della ricognizione: La delibera di approvazione della ricognizione straordinaria assunta dal Comune di Istrana (D.C.C. n.41/2017) con la quale è stato deliberato il mantenimento della partecipazione con la misura di razionalizzazione della Fusione di Asco Holding S.p.a. con Ascopiave s.p.a.. In data 23/07/2018 l'assemblea di Asco Holding S.p.a. ha approvato alcune modifiche allo statuto societario con il quale si è: • ridefinito l'oggetto sociale limitando l'attività alla gestione di partecipazioni in altre società, qualificando in questo modo la società come holding pura; • rinforzata la governance della holding, al fine di garantire stabilità e gestione unitaria delle partecipazioni indirette degli enti pubblici e incrementare il coinvolgimento dei soci nelle decisioni strategiche di indirizzo dell'organo amministrativo, prevedendo, altresì, iniziative propulsive dei soci nei confronti degli organi sociali; • previsto un periodo di lock up entro il quale i soci si sono impegnati a non dismettere la partecipazione ed è stato attribuito un diritto di prelazione ai soci e introdotto una clausola di gradimento nel caso in cui le azioni venissero cedute. La novazione dell'articolo 5 (oggetto sociale) dello Statuto di Asco Holding è stato ricompreso nell'oggetto sociale di Asco Holding esclusivamente lo svolgimento di attività tipiche di una società Holding (ovvero l'assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni) con riferimento a partecipazioni in società che operano nei settori dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete. Viene altresì precisato che nell'ambito di tali esclusive attività la società potrà, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, prestare a favore delle partecipate servizi di consulenza nonché gli altri servizi usualmente forniti dalle holding alle proprie partecipate e concedere finanziamenti. Il Consiglio comunale con deliberazione n. 32 in data 31/07/2018 ha optato per una azione di recesso parziale per n. 200.000 azioni Asco Holding spa chiedendone la corresponsione di pari valore in azioni Asco Piave. Con propria deliberazione n. 80 del 20/12/2018, il Consiglio Comunale ha provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2017 e alla ricognizione sullo stato di attuazione del piano di revisione straordinaria ex artt. 20 e 24 del d.lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. spa considerando nella stessa che: • -la società Asco Holding S.p.a. assuma il ruolo di holding pura ossia di società strumentale ai Comuni che svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare la gestione della partecipazione nella società Ascopiave S.p.a. quotata in borsa; • la holding assuma quindi il ruolo di strumento di gestione della partecipazione nella società quotata e in futuro anche in altre società a condizione che vengano rispettati i parametri di detenibilità dettati dal D.Lgs. n. 175/16. In tal modo da superare il rilievo sollevato nella sentenza del TAR Veneto, che non investe il nostro Comune, che ritiene che il carattere "estremamente frammentato di tali partecipazioni e la mancanza di patti parasociali o di sindacato idonei a garantire il controllo congiunto dei soci pubblici sulla holding" comporta il venir meno dell'interesse generale a detenere tale partecipazione. • venga stabilizzata la proprietà pubblica per espressa norma statutaria che dichiara la società a prevalente

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
	capitale pubblico e vincola la partecipazione per i prossimi 2 anni oltre ad introdurre, in caso di vendita da parte di un socio delle proprie azioni, il diritto di prelazione e la clausola di gradimento a favore di una compagine societaria coesa tale da garantire la prevalente proprietà pubblica; Con lo stesso atto citato è stato verificato il rispetto anche degli ulteriori parametri di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 ossia la presenza di un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori e che la società abbia conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore ad un milione di euro. I parametri del numero di dipendenti e del fatturato sono stati verificati rispetto ai dati del bilancio consolidato del gruppo Asco Holding S.p.a., confermando il rispetto di entrambe le condizioni previste dall' art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, avendo il gruppo conseguito un fatturato nell'ultimo triennio di oltre 500 milioni di euro e avendo il gruppo alle proprie dipendenze oltre 500 dipendenti. Inoltre, per quanto attiene al personale, la Società ha deciso di dotarsi di una struttura organizzativa autonoma, a tal fine si è dotata di una policy che disciplina la selezione del personale , i criteri e le modalità di assunzione dei dipendenti ed ha proceduto ad individuare sei profili professionali da inserire nell'organigramma aziendale di Asco Holding spa formalizzando già le due prime assunzioni. Il Comune di Istrana inoltre, a seguito azione di recesso parziale più sopra citato, detiene, ad oggi ,n. 398.642 azioni Asco Holding spa e intende continuare a detenere le quote all'interno della citata Holding così come modificata rispetto al nuovo oggetto statutario considerando l'attività di distribuzione del gas - una attività centrale svolta da Asco Holding S.p.a. (tramite la controllata AP Reti Gas) attraverso la gestione in concessione del servizio di distribuzione del gas – attività di servizio pubblico locale necessaria per il soddisfacimento di bisogni essenziali dei cittadini-utenti cosiddetti 'clienti aventi diritto alla tutela' ovvero 'clienti vulnerabili', che beneficiano delle tariffe e delle condizioni contrattuali stabilite dall'autorità a tutela degli stessi e, più in generale, per lo sviluppo economico e civile del Comune. Preso atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, che, dopo aver riunito tutti gli appelli comunali avverso le sentenze del Tar Veneto, in merito al contenzioso promosso dinanzi allo stesso Tar Veneto, ricorso n. 1033/2017, dalla Plavisgas Srl, socio di minoranza di Asco Holding Spa, avverso le deliberazioni di ricognizione straordinaria assunte da numerosi Comuni soci di Asco Holding, ha ritenuto di confermare l'annullamento delle deliberazioni impugnate dalla suddetta ditta rilevando che: - 1) sul piano organizzativo della società, andava condiviso l'assunto del T.A.R. Veneto secondo cui <i>“una partecipazione pulviscolare è in principio inidonea a consentire ai singoli soggetti pubblici partecipanti di effettivamente incidere sulle decisioni strategiche della società, cioè di realizzare una reale interferenza sul conseguimento del c.d. fine pubblico di impresa in presenza di interessi contrastanti e, in ultimo, impeditivi”;</i> - 2) al fine di evitare gli inconvenienti indicati al precedente punto 1), si rendeva <i>“necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguanti patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all'art. 2376 del Codice civile (ovvero dell'assemblea degli</i>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
	<i>obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod, civ.), sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari"</i> Con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 06/11/2019, su impulso di alcuni soci e alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza sopra citata, ha approvato una modifica dello statuto, mediante l'introduzione di un nuovo articolo, al fine di rafforzare i poteri di influenza e di indirizzo degli Enti locali soci di Asco Holding Spa sulla <i>governance</i> della stessa società, con la previsione di una assemblea speciale di cui possono far parte solo i soci pubblici, nonché con la previsione che i soci della suddetta assemblea speciale possano delegare una sola personale (o un collegio) per poter partecipare all'assemblea ordinaria. Con verbale di Assemblea straordinaria del 11/11/2019 rep. 115130 è stato deliberato di modificare lo Statuto sociale mediante introduzione di un nuovo articolo rubricato con il numero 21 "Assemblea dei soci". <i>"Al fine di coordinare e dunque rinforzare l'azione collettiva dei soci pubblici, qualora sia convocata un'assemblea ordinaria e/o straordinaria della società, i Soci che siano amministrazioni pubbliche (come definite dal decreto legislativo 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni) (i "Soci Pubblici" o, ciascuno di essi, il "Socio Pubblico") dovranno essere convocati da parte del Consiglio di Amministrazione o anche su iniziativa di uno di essi, almeno cinque giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea della società per trattare in sede consultiva gli argomenti di cui all'ordine del giorno dell'assemblea generale ed occorrendo individuare uno o più soggetti a cui ciascun Socio Pubblico possa, ove lo ritenga, conferire delega ai sensi dell'art. 2372 del codice civile a partecipare all'assemblea generale esercitando il diritto di voto conformemente alle delibere assunte, in sede consultiva, dall'Assemblea dei Soci Pubblici. La mancata partecipazione di un Socio Pubblico all'assemblea speciale dei soci pubblici non inficia la validità dell'assemblea speciale stessa, nonché la possibilità da parte dello stesso Socio Pubblico di partecipare e votare nell'assemblea generale della società. L'assemblea sarà presieduta da una persona che sarà di volta in volta designata dai Soci Pubblici a maggioranza assoluta dei presenti. Fatto salvo quanto precede, all'assemblea dei Soci Pubblici si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie ai sensi di legge, ivi inclusi i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla stessa legge per l'assemblea straordinaria."</i>

ASCOPIAVE spa

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03916270261
Denominazione	ASCOPIAVE SPA
Data di costituzione della partecipata	2004
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	SI – Ftse Italia – segmento STAR
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	

⁽¹⁵⁾ Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽¹⁶⁾ Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Treviso
Comune	Pieve di Soligo
CAP*	31053
Indirizzo*	Via Verizzo , 1030
Telefono*	0438-980098
FAX*	
Email*	ascopiave@pec.ascocert.it

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	70.1 Prestazione a favore di società partecipate direttamente ed indirettamente e/o a favore di società appartenenti al gruppo di servizi tecnici, amministrativi, elettronici, data processing e finanziari
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: §	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	Scegliere un elemento.
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽¹⁷⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽¹⁸⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

[http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex .pdf](http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf)

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	83
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	7
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	545.484
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3 effettivi e 2 supplenti
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	98.000

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	Sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	41.793,23	53.252,00	35.931,69	521.265,70	41.979,29

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.426,65	12.863,00	11.819,26
A5) Altri Ricavi e Proventi	686,00	975,00	515,40
di cui Contributi in conto esercizio			

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività bancarie e finanziarie**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività assicurative**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,107
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽¹⁹⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽²⁰⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽²¹⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	Scegliere un elemento.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Prestazione a favore di società partecipate direttamente ed indirettamente e/o a favore di società appartenenti al gruppo di servizi tecnici, amministrativi, elettronici, data processing e finanziari. Nello specifico produzione di gas, distribuzione di combustibili gassosi mediante condotto, gestione di reti ed impianti gas metano
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾ §	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ⁽¹⁴⁾ §	Scegliere un elemento.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Note*	Sottoscrizione di un accordo con il gruppo Hera, avente per oggetto un'alleanza strategica ed operativa per il settore della commercializzazione di gas ed energia elettrica, attraverso la società EstEnergy spa Sussistenza delle condizioni ex art. 20, c. 2, D. Lgs. 175/2016: - la società rientra nelle categorie di cui all'art. 4, in particolare nella lett. a); - ha un numero di dipendenti superiore al numero di amministratori. - non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; - ha un fatturato medio nel triennio precedente superiore a € 1.000.000; - gestisce un servizio di interesse generale e presenta risultati positivi negli ultimi 5 anni; - non si ravvisa la necessità di contenere costi di funzionamento; - non vi è la necessità di aggregazione con altre società, cui il Comune partecipa, operando le stesse in settori diversi. Risulta pertanto giustificato il mantenimento della partecipazione diretta nella società Ascopiave s.p.a. soddisfacendo i requisiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 per il suo mantenimento e non ricadendo la società in nessuna delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto.